

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

PROPOSTA DI PROGETTO DI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO 7 novembre 2020, n. 1/XVI

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di tributi locali ed impiego dei trasferimenti di fondi statali per il finanziamento di politiche delle autonomie locali

D'iniziativa del consigliere Alex Marini (Gruppo misto)

Presentato il 7 novembre 2020

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

PROPOSTA DI PROGETTO DI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO 7 novembre 2020, n. 1/XVI

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige): in materia di tributi locali ed impiego dei trasferimenti di fondi statali per il finanziamento di politiche delle autonomie locali

Art. 1

Inserimento dell'articolo 75 ter nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige)

1. Dopo l'articolo 75 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, è inserito il seguente:

"Art. 75 ter

- 1. Le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio nazionale in ragione di eventi eccezionali, comprese le calamità naturali, che coinvolgono il territorio delle Province autonome, o per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale, sono attribuite anche alle Province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime Province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate, secondo normative provinciali, nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti si applicano i medesimi parametri applicati per gli altri enti del territorio nazionale.
- 2. Il comma 1 si applica anche con riferimento ai trasferimenti disposti a fronte dell'introduzione di riduzioni di aliquote tributarie o tariffarie, di esenzioni o di agevolazioni comunque denominate in tributi o tariffe disciplinate dallo Stato a cui corrispondono tributi o tariffe disciplinati dalle Province."